

Fossano, lì 27 dicembre 2022

Informativa 5 per mille e liberalità a favore del Craveri - Oggero

La Casa per Anziani “Mons. Craveri – Oggero”, Ente di tipo fondativo senza scopo di lucro, ha richiesto ed ottenuto l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), iscrizione approvata con Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte del 15 dicembre 2022 (ATTO DD 2460/A1419A/2022), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.° 117, art. 22.

Trattasi di un importante riconoscimento, che rafforza a tutti gli effetti la natura non lucrativa del Craveri – Oggero per l’attività svolta a sostegno di situazioni di fragilità sanitaria e sociale.

Per effetto di tale riconoscimento, a partire dall’anno 2023, per l’anno di imposta 2022, è possibile destinare il proprio “5x1000” della propria IRPEF alla nostra Casa per Anziani.

Il 5 per mille, comunemente riportato in forma numerica come “5x1000”, non è altro che una **quota dell’imposta IRPEF** – conosciuta anche come “imposta sul reddito” – che lo Stato ripartisce tra enti del terzo settore che svolgono attività di interesse sociale.

Istituito in forma sperimentale con la Legge Finanziaria del **2006**, il 5 per mille ha riscontrato fin dai suoi esordi un successo inaspettato: sono stati ben **16 milioni** i contribuenti italiani ad aderire alla prima edizione, rappresentando così un’**indispensabile forma di supporto** per gli enti non profit.

Al momento della **dichiarazione dei redditi**, si può scegliere di devolvere o meno questa quota: il contributo è quindi del tutto **spontaneo** da parte del cittadino. Destinare il 5 per mille, però, **non comporta oneri o costi aggiuntivi**, dato che il contribuente che compila la dichiarazione è in ogni caso tenuto a pagare l’IRPEF.

È bene ricordare infatti che questa quota viene trattenuta dallo Stato ugualmente, ma devolvendo consapevolmente il 5 per mille, **il cittadino compie una donazione senza alcun costo o aggravio fiscale.**

La quota dell’imposta IRPEF: come funziona il 5 per mille?

La procedura per destinare il 5 per mille è legata alla **dichiarazione dei redditi** o alla **Certificazione Unica**. In tutti i moduli (730, Unico, CU) è presente una sezione dedicata, intitolata “*Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF*”.

In questo modulo, nella sezione **“Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS”** bisogna **inserire il codice fiscale** del Craveri – Oggero (92003250047) per devolvere la propria quota ed apporre la propria **firma**. È possibile esprimere **una sola preferenza**: lo spazio per apporre il codice fiscale dell’ente prescelto è unico e le categorie sono tra loro alternative. Di seguito, nell’ultima pagina troverete un fac –simile.

Per effetto dell’iscrizione del Craveri – Oggero nel RUNTS, chi lo desidera può effettuare una liberalità / donazione di denaro con la possibilità di **detrazione / deduzione dalla propria IRPEF, a condizione che sia effettuata con bonifico bancario / postale.**

Le erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets sono detraibili o deducibili dalle imposte sui redditi, con modalità diverse a seconda del soggetto erogatore e dell’ente percipiente.

La **detraibilità** interviene sull’imposta lorda: una volta determinata quest’ultima, si sottrae dalla stessa una somma pari ad una quota parte dell’erogazione liberale effettuata.

La **deducibilità** interviene invece sul reddito imponibile: il reddito tassato sarà costituito dalla somma dei redditi di diversa natura percepiti dal soggetto durante l’anno, a cui si andranno a sottrarre le erogazioni liberali effettuate, andando quindi a diminuire la base imponibile fiscale.

EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di **deduzione** dal reddito o di **detrazione** dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti.

Nel caso in cui la persona **opti per la detrazione**, essa ammonterà al **30% dell’importo della donazione stessa (il 35% se la donazione è effettuata ad una Odv)**, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta di 9.000 euro (10.500 se la donazione è fatta ad una Odv).

L’erogazione in oggetto può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità.

ESEMPIO DI DETRAZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 50.000 euro

Imposta: 5.000 euro

Erogazione liberale effettuata: 10.000 euro

Risparmio d’imposta: 3.000 euro (10.000 x 30%)

Imposta da versare: 5.000 - 3.000 = 2.000 euro

Nel caso in cui, invece la persona opti per la **deducibilità della donazione**, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al **10% del reddito complessivo dichiarato**, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER PERSONA FISICA

Reddito imponibile complessivo: 80.000 euro

Erogazione liberale effettuata: 5.000 euro

Importo massimo deducibile: 8.000 (80.000 x 10%)

Reddito imponibile: 80.000 - 5.000 = 75.000 euro

EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ

Per quanto riguarda le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, **per esse è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile**, nel medesimo **limite del 10% del reddito complessivo dichiarato** previsto per le persone fisiche. Quanto scritto a proposito della possibilità di deduzione dell’eccedenza negli anni successivi vale anche per le società e gli enti.

ESEMPIO DI DEDUZIONE PER SOCIETÀ

Reddito imponibile complessivo: 800.000 euro
Erogazione liberale effettuata: 80.000 euro
Importo massimo deducibile: 80.000 (800.000 x 10%)
Reddito imponibile: 800.000 - 80.000 = 720.000 euro

EROGAZIONI IN NATURA

Per quanto riguarda i **beni in natura** che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile, il riferimento è il **decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 novembre 2019**.

Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del **valore normale** del bene donato. Nel caso di beni strumentali si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso infine di beni o servizi di cui all’art.85, c.1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.

Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rimane in vigore la legge 166/2016 per cui la donazione di alcune tipologie di beni a soggetti indicati dal legislatore, compresi gli enti del terzo settore, non opera la presunzione di cessione e i beni non si considerino destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

La donazione di tali beni, pertanto, non è considerata cessione e l’Iva relativa al loro acquisto, o ai costi sostenuti per la loro fabbricazione, non ha limiti di detrazione.

I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.

Nella seguente tabella si riepiloga quanto sin qui detto riguardo alle regole in tema di detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate ad un Ente del Terzo Settore.

BENEFICIARI					
		ONLUS	APS	ODV	TUTTI GLI ALTRI ETS
ENTRATA IN VIGORE		Dal 01/01/2018			Dal periodo di imposta successivo all’operatività del registro unico e della autorizzazione della Eu
DONATORE	Persona fisica - detrazione e limite	30% su max 30.000 euro di erogazione liberale		35% su max 30.000 euro di erogazione liberale	30% su max 30.000 euro di erogazione liberale
	Persona fisica - deduzione	Max 10% del reddito			
	Società - deduzione	Max 10% del reddito			

Nella pagina successiva, trovate il fac – simile per la scelta della destinazione del proprio 5x1000.

Vi ringraziamo per il vostro sostegno!

Il Presidente
CHIARAMELLO Don Pierangelo
 (f.to in originale)

CODICE FISCALE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESI LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalita' destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facolta' di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalita' beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalita' di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', che non e' tenuto ne' intende avvalersi della facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

DA STACCARE

